



Attuazione del [Decreto ministeriale 27 ottobre 2021](#) recante

**Definizione delle funzioni e del ruolo
dell'educatore professionale socio-pedagogico**

Documento di posizionamento della FNO TSRM e PSTRP

La cornice normativa entro cui vengono disciplinati il ruolo e le attività proprie dell'educatore professionale socio-pedagogico, di cui al [Decreto ministeriale 27 ottobre 2021 recante “Definizione delle funzioni e del ruolo dell'educatore professionale socio-pedagogico”¹](#), di seguito indicato come “Decreto”, si individua:

- nei commi 594-601 della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) di identificazione, limitatamente agli aspetti socio-educativi, della qualifica, degli ambiti di intervento, nonché dei servizi e presidi destinatari dell'esercizio dell'educatore professionale socio-pedagogico;
- nella [legge 14 gennaio 2013, n. 4](#), escludente le attività tipiche o riservate agli esercenti le professioni sanitarie;
- nel [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#), che colloca il suddetto professionista nel settore di individuazione e validazione degli apprendimenti all'interno del sistema di certificazione delle competenze;
- nell'art. 33 bis della [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#) ove si demanda al Ministero della Salute, d'intesa con il MUR, l'emanazione di un decreto di definizione delle funzioni proprie degli aspetti socio-educativi dell'educatore socio-pedagogico. Attraverso detto decreto il Legislatore intende, quindi, addivenire ad una definizione e demarcazione del ruolo attribuito a tale professionista non sanitario.

Si osserva come, senza tale definizione e demarcazione, le locuzioni contenute nell'art. 33 bis della [legge 126/2020](#), in contraddizione con quanto disposto nella [legge 205/2017](#), nel [decreto legislativo 13/2013](#) e nella [legge 4/2013](#), sarebbero suscettibili di un' interpretazione tale da creare una sovrapposizione di attività tra gli Educatori professionali socio-pedagogici e le figure professionali sanitarie ordinate in appositi albi dalla [legge 3/2018](#), a partire dall'Educatore professionale di cui al [DM 520/1998](#).

Infatti, detto art. 33 bis, addentrandosi nel mondo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, richiama ambiti dell'agire professionale quali la “promozione del benessere individuale” che implicano la necessità di determinare i concreti confini della spendibilità della qualifica professionale non sanitaria in oggetto.

Con il [Decreto](#), sono stati esclusi, quanto all'attività dell'Educatore professionale socio-

¹ Alla data di invio del presente documento, 29 marzo 2022, il DM non risulta ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

pedagogico, gli apprendimenti inerenti all'ambito patologico e riabilitativo; di tal che, le attività di cui all'art. 33 bis della [legge 126/2020](#) di pertinenza dell'educatore professionale socio-pedagogico in ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale risultano essere soltanto quelle che non si sovrappongono con le attività proprie dell' Educatore professionale di cui al [DM 520/98](#), nonché dell'Assistente sanitario di cui al [DM 69/1997](#), del Logopedista di cui al [DM 742/1994](#), del Tecnico della riabilitazione psichiatrica di cui al [DM 182/2001](#), del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva di cui al [DM 56/1997](#), del Terapista occupazionale di cui al [DM 136/1997](#) e di ogni altra figura professionale sanitaria di volta in volta chiamata ad effettuare le attività e i servizi in favore dei cittadini.

Cosicché, la dimensione pedagogica, richiamata dal [Decreto](#), nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza, viene incontrata dalla figura professionale non sanitaria dell'Educatore professionale socio- pedagogico, nei presidi e servizi socio assistenziali, socio-sanitari e della salute del territorio italiano, senza sovrapposizioni con le attività tipiche o riservate delle suddette figure professionali sanitarie.

Ne discende che l'Educatore professionale socio-pedagogico è privo di competenze per quel che concerne gli aspetti di presa in carico dei soggetti all'interno di qualsiasi progetto.

Anche la *“promozione del benessere sociale e individuale in caso di difficoltà educative e relazionali”*, in base al [Decreto](#), esclude ogni sovrapposizione negli ambiti della prevenzione, delle tossicodipendenze, dei minori, della marginalità e della vulnerabilità, stante la presenza nell'ordinamento sanitario italiano delle figure dell'Educatore professionale di cui al [DM 520/1998](#), dell'Assistente sanitario e del Terapista occupazionale, nonché altre figure sanitarie o sociosanitarie che possano essere di volta in volta impegnate nell'erogazione delle prestazioni.

Conseguentemente, gli *“apprendimenti estrinseci all'ambito patologico e riabilitativo”* di cui al comma 3 del decreto interministeriale in esame, escludono la trattazione, da parte dell'Educatore professionale socio-pedagogico, di tutte le dimensioni di “disfunzionalità”, anche laddove non ancorate espressamente a quadri diagnostico/terapeutici in senso stretto, giacché tutte ricollegabili ad aspetti di vulnerabilità - sul versante familiare, sociale e relazionale - demandate alle competenze delle figure professionali sanitarie e sociosanitarie iscritte agli Ordini professionali.

Depone a favore della presente lettura del [Decreto](#), la disamina della previsione recata dalla proposizione finale del comma 3 dello stesso decreto, vale a dire la considerazione del fatto che le attività dell'Educatore professionale socio- pedagogico sono svolte in

collaborazione “*con altre figure professionali*”, senza sconfinamenti e senza sovrapposizioni. Inoltre, tale proposizione del comma 3 del decreto interministeriale medesimo configura una formulazione tassativa, alla luce della quale l’Educatore professionale socio-pedagogico non può in alcun caso operare da solo, bensì con la compresenza di una o più delle professioni sanitarie incaricate delle rispettive funzioni.

Le osservazioni che precedono sono avvalorate dalla lettura del comma 4 del [Decreto](#), in forza del quale l’Educatore professionale socio- pedagogico, in ogni caso, non svolge e non può svolgere prestazioni tipiche o riservate alle professioni sanitarie di cui alla legge [3/2018](#).

Pertanto, sebbene non si rinvenga un riferimento che espliciti con immediatezza quale sia l’attività svolta dall’Educatore professionale socio-pedagogico, la stessa si evince per sottrazione da quelle che costituiscono le attività declinate nei profili professionali dell’Educatore professionale di cui al [DM 520/1998](#) e delle altre professioni sanitarie, quali recanti il novero delle prestazioni svolte istituzionalmente a beneficio delle persone assistite in sanità e nei servizi sociali, socio-sanitari e assistenziali.

Deriva da quanto precede che, nei progetti pedagogici elaborati in un’*équipe* in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale, le prestazioni sanitarie, quali menzionate nei succitati DDMM [742/1994](#), [56/1997](#), [69/1997](#), [136/1997](#), [520/1998](#) e [182/2001](#), e negli altri profili sanitari, non potranno mai essere demandate all’Educatore professionale socio-pedagogico.

Le stesse “*strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale*”, ai quali l’Educatore professionale socio-pedagogico potrà prendere parte, atterranno sempre agli apprendimenti formali e non a quelli implicanti lo svolgimento di attività finalizzate al mantenimento/raggiungimento di autonomie possibili e al reinserimento sociale dei soggetti in difficoltà o in stato di vulnerabilità.

Del resto, le figure sanitarie suddette sono investite tutte di ben definite e note funzioni “*educative*” chiaramente esplicitate, che non ammettono sovrapposizioni indebite. Occorre anche considerare che le abilitazioni ad operare in ambito sanitario, anche preventivo (“*promozione ed educazione per la salute*”, “*educazione sanitaria*”, “*educazione socio-affettiva e sessuale*” ...) sono sempre chiaramente regolate; la preparazione e abilitazione prevista in ambito universitario è specifica - con discipline specialistiche per le diverse professioni sanitarie, in seno ad un fabbisogno del pari disciplinato - ; ciò si rivela, pertanto, dirimente ai

fini della presente disamina.

In conclusione, le attività dell'Educatore professionale socio-pedagogico sono identificabili all'interno della promozione della prospettiva pedagogico-educativa, intesa come insieme di apprendimenti formali che supportano la persona in tale dimensione, senza sovrapposizioni con le figure e le attività sanitarie di cui alle leggi [42/1999](#), [251/2000](#), [328/2000](#), [43/2006](#), [24/2017](#) e [3/2018](#).

In tal modo, si realizza la salvaguardia del mandato tipico dell'Assistente sanitario, dell'Educatore professionale di cui al [DM 520/1998](#), del Logopedista, del Tecnico della riabilitazione psichiatrica, del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, del Terapista occupazionale e di ogni altra figura professionale sanitaria e sociosanitaria di volta in volta autrice dell'erogazione di prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione in favore delle persone assistite.

Per le motivazioni finora esposte, la scrivente Federazione invita ad attuare il [Decreto](#), nei termini suindicati, considerando che, in nessun caso e in nessun ambito il reclutamento degli Educatori professionali socio-pedagogici potrà andare a detrimento del reclutamento dei professionisti iscritti agli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione e, tanto meno, a loro indebita sostituzione, che darebbe luogo ad esercizio abusivo di professione ai sensi dell'art. 348 del Codice penale, così come inasprito dall'art. 12 della [legge 3/2018](#).

Roma, 29 marzo 2022

Il presente documento di posizionamento è stato redatto con il supporto della Sezione Aspetti giuridici e medico-legali della FNO TSRM e PSTRP, deputata ad elaborare pareri inerenti al campo di esercizio dei professionisti, sulla base della normativa vigente e della più autorevole letteratura, avvalendosi di esperti dello specifico settore, medici legali, giuristi e qualsiasi altro professionista la cui competenza sia utile a dirimere i quesiti oggetto di studio e approfondimento.

Eventuali osservazioni e/o suggerimenti possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: federazione@tsrm.org.

Tabella comparativa di sintesi aggiornata al 29 marzo 2022

Educatore professionale DM 520/98 pubblicato in GU del 28 aprile 1999	Educatore professionale socio-pedagogico DM 27 ottobre 2021 - non ancora pubblicato in GU
È una professione sanitaria e socio-sanitaria identificata come “ <i>operatore sociale e sanitario</i> ”.	Non è una professione sanitaria.
Esercita funzioni educative e riabilitative volte a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana.	Esercita funzioni socio educative differenti da quelle indicate nei DM 520/1998 Educatore professionale, DM 69/1997 Assistente sanitario, DM 742/1994 Logopedista, DM 182/2001 Tecnico della riabilitazione psichiatrica, DM 56/1997 Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, DM 136/1997 Terapista occupazionale.
Si forma e laurea nella classe SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione nelle Scuole di medicina, in collegamento con Psicologia, Sociologia e Scienze dell’Educazione (art. 3 DM 520/98).	Si forma e laurea nella classe L19 in Scienze dell’Educazione e formazione , senza previsione normativa esplicita di collegamenti con le Scuole di medicina.
Fa riferimento alla legge 3/2018 : “ <i>Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute</i> ” che ha inserito tutte le professioni sanitarie nel sistema ordinistico e istituito l’area delle professioni sociosanitarie.	Fa riferimento: - al DLgs 16 gennaio 2013, n. 13 , che colloca il professionista nel settore di individuazione e validazione degli apprendimenti all’interno del sistema di certificazione delle competenze. - alla legge 4/2013 : <i>Disposizioni in materia di professioni non organizzate</i> , che all’art. 1 c.2 recita: “ Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie (e relative attività tipiche o riservate per legge) e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative ”. - alla legge 205/2017 e smi.
Deve essere iscritta ad un albo o ad elenco speciale ad esaurimento presso gli Ordini TSRM e PSTRP.	Non deve essere iscritta ad un albo o elenco.
La vigilanza del sistema ordinistico compete al Ministero della salute a tutela della salute del cittadino.	La corretta applicazione della norma compete al Ministero dello sviluppo economico a tutela del cittadino in quanto consumatore.
L’esercizio della professione è subordinato al rispetto del Codice deontologico: l’inosservanza del Codice deontologico dell’Ordine a cui il/la professionista è iscritto/a determina l’apertura di appositi provvedimenti disciplinari i cui esiti più gravi (sospensione e cancellazione) impediscono l’esercizio professionale.	L’esercizio della professione non ha vincoli deontologici: l’inosservanza del Codice deontologico di una delle associazioni di riferimento a cui il/la professionista fosse eventualmente iscritto/a determinerebbe esiti che non impedirebbero l’esercizio professionale.
È sottoposta a obbligo di formazione continua (ECM).	Non è sottoposta a formazione continua obbligatoria.
È sottoposta a obbligo di assicurazione (legge 24/2017).	Non è sottoposta a obbligo di assicurazione.